DIRETTIVA 94/29/CE DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 1994

recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui nei prodotti alimentari di origine animali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali [1], in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale [2], in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE, la Commissione è stata incaricata di elaborare l'elenco dei residui di antiparassitari e dei loro livelli massimi e di sottoporlo per approvazione al Consiglio;

considerando che, alla luce del progresso scientifico e tecnico e delle esigenze in materia di sanità e di agricoltura, è auspicabile modificare l'allegato II delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE aggiungendo disposizioni riguardanti altri residui di antiparassitari sui e nei cereali nonché sui e nei prodotti alimentari di origine animale, in particolare le seguenti sostanze: daminozide, lambda-cialotrina, etefon, propiconazolo, carbofuran, carbosulfan, benfuracarb, furatiocarb, ciflutrin, metalaxil, benalaxil, fenarimol;

considerando che tuttavia non si dispone di dati sufficienti per le eventuali associazioni antiparassitario/cereale oppure antiparassitario/prodotto alimentare di origine animale; che sarà necessario un certo lasso di tempo, non superiore a quattro anni, per procurarsi siffatti dati; che pertanto le quantità massime dovranno essere fissate, basandosi su tali dati, anteriormente al 30 giugno 1999; che, in mancanza di dati soddisfacenti, le quantità massime normalmente dovranno essere fissate al limite di determinazione opportuno;

considerando che, per poter meglio valutare l'assunzione di residui di antiparassitari con gli alimenti, è prudente fissare nello stesso tempo, se possibile, le quantità massime di residui dei singoli antiparassitari in tutti i principali componenti della dieta alimentare; che a queste quantità massime corrisponde l'uso dei quantitativi minimi di antiparassitari necessari ad ottenere l'effetto voluto, applicati in modo che il residuo sia il minimo possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico;

considerando che le quantità massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere rivedute nell'ambito della nuova valutazione delle sostanze attive prevista dal programma di lavoro fissato all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [3],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte A della direttiva 86/362/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)
42. CIFLUTRIN, compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma degli isomeri)	0,05 (*): granturco 0,02 (*): altri cereali
43. METALAXIL	0,05 (*)
44. BENALAXIL	0,05 (*)
45. FENARIMOL	(a): frumento, orzo 0,02 (*): altri cereali
46. PROPICONAZOLO	0,05 (*)

[1] GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/57/CEE (GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 1).

[2] GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag 43. Direttiva modificata dalla direttiva 93/57/CEE (GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 1).

[3] GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag 1. Direttiva modificata dalla direttiva 93/71/CEE della Commissione (GU n. L 221 del 31. 8. 1993, pag. 27).

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)
47. DAMINOZIDE (somma di daminozide e 1,1-dimetilidrazina espressa come daminozide)	0,02 (*)
48. LAMBDA-CIALOTRINA	0,05 : orzo 0,02 (*) : altri cereali
49. 65EFON	(b) : granturco 0,2 : frumento e triticale 0,5 : orzo e segala 0,05 (*) : altri cereali
50. CARBOFURAN (somma di carbofurano e 3-idrossicarbofurano espressa come carbofurano)	(c) : riso e avena 0,1 (*) : altri cereali
51. CARBOSULFAN	0,05 (*)
52. BENFUROCARB	(b) granturco 0,05 (*) altri cereali
53. FURATIOCARB	0,05 (*)

(*) Indica il limite di determinazione analitica.

(a) (b) (c) Dal 30 giugno 1999, salvo che vengano adottate altre quantità massime, si applicano i limiti massimi seguenti :

(a) : 0,02 (*),
(b) : 0,05 (*),
(c) : 0,1 (*).

Articolo 2

1. Nell'allegato II, parte A della direttiva 86/363/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari :

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg (ppm)		
	nelle carni, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	nel latte di vacca crudo e nel latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I ; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) e (4)	nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e nel giallo di uova elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)
15. CIFLUTRIN, compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma degli isomeri)	0,05	0,02 (*)	0,02 (*)
16. LAMBDA-CIALOTRINA, compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma degli isomeri)	0,5 (salvo 0207 carni di volatili) 0,02 (*) (0207 carni di volatili)	0,05	0,02 (*)

(*) Indica il limite di determinazione analitica.

(1) Per i prodotti alimentari con tenori di grassi pari o inferiori al 10 % in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4 % in peso. Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.

Per gli altra prodotti alimentari enumerati all'allegato I alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 :

— aventi tenori di grassi inferiori al 2 % in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero ;

— aventi tenore di grassi pari o superiori al 2 % in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso, il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

(3) Per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10 %, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso, il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

(4) Le note (1) (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite di determinazione analitica.

2. Nell'allegato II, parte B della direttiva 86/363/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg (ppm)		
	nelle carni, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602	nel latte e nei suoi derivati elencati alle voci 0401, 0402, 0405 00 e 0406	nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e nel giallo di uova elencati nell'allegato I alle voci 0407 00 e 0408
17. FENARIMOL	Ex 0208 (a) fegati + rognoni 0,02 (*) altri prodotti	0,02 (*)	0,02 (*)
18. METALAXIL	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
19. BENALAXIL	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
20. DAMINOZIDE (somma di daminozide e 1,1-dimetilidrazina espressa come daminozide)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
21. ETEFON	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
22. PROPICONAZOLO	Ex 0206 0,01 fegati di ruminanti 0,05 (*) altri prodotti	0,01 (*)	0,05 (*)
23. CARBOFURAN (somma di carbofurano e 3-idrossi-carbofurano espresso come carbofurano)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
24. CARBOSULFAN	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
25. BENFUROCARB	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
26. FURATHIOCARB	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

(*) Indica il limite di determinazione analitica.

(a) Dal 30 giugno 1999, salvo che non vengano adottate altre massime, si applica il limite massimo di 0,02 (*).

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 giugno 1995.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS